



## **L'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PER "GIUSTI MOTIVI" EX ART. 641 SECONDO COMMA C.P.C.**

### **Nota a sentenza Tribunale di Massa n. 430/2024 del 2 luglio 2024**

#### ***Il diritto comune (art.641 c.p.c.):***

*Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.*

*Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi.*

*Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento"*

\*\*\*\*\*

Segnaliamo - e proponiamo una breve nota - alla sentenza Tribunale di Massa n. 430/24 del 2 luglio 2024 resa all'esito di un giudizio che ha impegnato il nostro Studio e riguardante una opposizione a decreto ingiuntivo, intentata tardivamente rispetto al termine dimidiato disposto dal giudice del monitorio nel decreto, su istanza del creditore.

A seguito della notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dal Tribunale di Massa, l'ingiunto aveva proposto opposizione nel termine ordinario di giorni 40, non avendo rilevato che, il giudice del monitorio, aveva ridotto il termine per l'opposizione, a giorni 10.

Più propriamente il ricorrente, nel corpo del ricorso per ingiunzione, aveva addotto ragioni specifiche afferenti l'urgenza circa il *periculum in mora* ed il *fumus boni iuris*, onde ottenere la provvisoria esecuzione dell'emanando decreto. All'uopo così deducendo: "*l'ingente ammontare del credito e la dimostrata incapacità dei debitori garanti di onorare agli impegni assunti con ... costituiscono grave pericolo nel ritardo per l'istituto ricorrente, che necessita di un provvedimento immediatamente esecutivo, che la metta nelle possibilità di effettuare ogni tipo di azione esperibile per recuperare le somme dovute*".

Nel contempo lo stesso ricorrente aveva chiesto la riduzione dei termini ex art. 641 Il comma c.p.c. "per le stesse ragioni".



POGGIALI & PARDUCCI

AVVOCATI

Incardinato il giudizio di opposizione, l'opposto eccepiva la tardività ed improcedibilità dello stesso in quanto introdotto nel termine di 40 giorni e non nel termine di 10 giorni stabilito nel decreto ingiuntivo dal giudice del monitorio (in accoglimento, come detto, dell'istanza di parte ricorrente).

Dal canto suo l'opponente affermava che, il ricorso monitorio, conteneva le argomentazioni per conseguire la concessione della provvisoria esecutorietà, ma non per la riduzione dei termini di opposizione e che quindi tale riduzione doveva ritenersi concessa in carenza dei presupposti di legge (art. 641, secondo comma, c.p.c.).

A fronte di tale eccezione, parte opposta confutava che, la stessa giurisprudenza richiamata da controparte (cfr. Cass. Civ. n. 23418/2022; Cass. Civ. n. 20561/2017; Cass. Civ. n. 16455/2004) non impone, così come per l'emissione del decreto ingiuntivo e per la concessione della provvisoria esecuzione, un'esplicazione delle ragioni per la riduzione del termine, ma la motivazione può avvenire *per relationem*, ossia "visto il ricorso".

In altre parole, chiosava l'opposto, se nel ricorso la riduzione è richiesta e i motivi sono indicati, la concessione della riduzione, significa semplicemente accoglimento delle ragioni indicate nel ricorso monitorio. Nel caso di specie, quindi, la riduzione è stata espressamente richiesta dal ricorrente ed il giudice l'ha accolta, aderendo a tali motivazioni.

Oltre tutto il diverso carattere grafico del provvedimento, secondo l'ingiungente opposto, doveva ritenersi indicativo proprio della volontà del giudice di concedere, sia la provvisoria esecuzione, sia la riduzione dei termini, tanto da arrivare ad evidenziarli graficamente con un altro carattere, di modo che i debitori ne avessero anche evidenza visiva.

Va comunque dato atto che, nei fatti, parte ricorrente, ha offerto precise ragioni a sostegno della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e di dispensa al termine dei dieci giorni per l'inizio dell'esecuzione, ma non ha addotto motivi specifici (ottenuta la provvisoria esecuzione e la dispensa), circa il proprio interesse - anche - all'abbreviazione dei termini.

Nel giudizio di opposizione sono state dibattute molte altre questioni di merito che qui tralasciamo, volendo dare eminente risalto all'aspetto procedurale indicato.

Ebbene il Tribunale di Massa (con la sentenza n. 430/2024) ha accolto sul punto l'opposizione quanto alla ritenuta carenza dei presupposti di legge, a tenore del secondo comma dell'art. 641 c.p.c.

E ciò valorizzando l'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. n. 23418/2022; Cass. Civ. n. 20561/2017; Cass. Civ. n. 16455/2004), nel ritenere che l'obbligo di motivazione possa essere assolto quanto meno attraverso un rinvio implicito *"alle condizioni specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso, in modo che si possa ritenere, da un lato, che il giudice le abbia vagliate ed accolte e, dall'altro, garantito il diritto alla difesa del debitore ingiunto"*

Detto altrimenti, il giudice della cognizione piena ha precisato che, l'obbligo di motivazione, può essere assolto *per relationem* rispetto al ricorso, quando dal testo del decreto monitorio si comprenda che il giudice ha valutato e condiviso le ragioni rappresentate dal difensore del creditore ai fini della richiesta di abbreviazione del termine.



POGGIALI & PARDUCCI

AVVOCATI

In base a tali coordinate interpretative poi, il decidente dell'opposizione, ha evidenziato come, il giudice del monitorio, avesse concesso l'esecuzione provvisoria, richiamando la norma che autorizza la concessione e così implicitamente richiamando le considerazioni del ricorso monitorio ( "*ritenuta la sussistenza di grave pregiudizio nel ritardo, ex art. 642 comma secondo cpc*" ); al contrario nessuno specifico riferimento nel decreto viene fatto alla norma che consente l'abbreviazione dei termini ed ai relativi presupposti; ed anche il ricorso monitorio sul punto appare del tutto carente.

A ciò si aggiunga che, nel corpo della richiesta del creditore istante, i giusti motivi vengono individuati nei motivi "*esposti in premessa*"; ma in premessa, ha osservato il giudice del giudizio a cognizione piena, niente si dice circa i motivi che avrebbero giustificato l'abbreviazione dei termini e ci si concentra esclusivamente sui motivi che giustificavano la concessione della provvisoria esecuzione e la deroga al termine di 10 giorni per l'inizio dell'esecuzione: "*l'ingente ammontare del credito e la dimostrata incapacità dei debitori garanti di onorare agli impegni assunti con ...costituiscono grave pericolo nel ritardo per l'istituto ricorrente, che necessita di un provvedimento immediatamente esecutivo, che la metta nelle possibilità di effettuare ogni tipo di azione esperibile per recuperare le somme dovute*".

Pertanto il medesimo giudice ha desunto la seguente considerazione:

la banca ricorrente, dunque, si preoccupa esclusivamente di spiegare le ragioni a sostegno della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e di dispensa al termine dei dieci giorni per l'inizio dell'esecuzione, ma non spiega per quale ragione, ottenuta la provvisoria esecuzione e la dispensa, avrebbe interesse anche all'abbreviazione dei termini. La ricorrente non dice mai che le ragioni sono le stesse a sostegno delle altre richieste e peraltro neppure si vede per quale motivo il creditore, una volta ottenuta la possibilità di iniziare fin da subito l'esecuzione e di iscrivere ipoteca, dovrebbe avere anche interesse (interesse giuridicamente rilevante, s'intende, e non anche l'interesse di mero fatto, non apprezzabile in questa sede, a limitare le possibilità difensive della controparte) alla riduzione dei termini difensivi di controparte; interesse che, semmai, potrebbe sussistere in ipotesi di mancata concessione della provvisoria esecuzione in modo da poterla successivamente e quanto prima richiedere al giudice del merito ai sensi dell'art. 648 cpc.

Alfine il giudice ha ritenuto che, con riferimento alla abbreviazione dei termini, il decreto monitorio non solo non fa alcun generico riferimento ai presupposti di cui al comma secondo dell'art. 641 cpc (mentre tale riferimento viene fatto all'art. 642 comma secondo cpc e, dunque, ai presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione), ma lo stesso ricorso monitorio non contiene alcuna motivazione o, al più, ma la sostanza non cambia, ne contiene una di puro stile. Non si può pertanto seriamente affermare che dalla lettura del decreto ingiuntivo si comprendano le ragioni alla base della scelta del giudice di abbreviazione del termine.

In definitiva la sentenza evidenzia come, il giudice del monitorio, non avesse espresso le reali motivazioni alla base dell'abbreviazione del termine per proporre opposizione; imponendo illegittimamente in tal senso, un termine assolutamente insufficiente, tanto più considerata la materia trattata (nullità del mutuo; usurarietà degli interessi ecc.) e la necessità di precedere ad un accertamento peritale di parte, con palese lesione del diritto alla difesa degli opposenti.

A fronte di tali enunciazioni, il giudice ha dichiarato la invalidità *in parte qua* del decreto monitorio (cfr. in motivazione Cass. Civ. n. 16455/04), assumendolo non idoneo al raggiungimento dello scopo



POGGIALI & PARDUCCI

AVVOCATI

di far conoscere le ragioni per le quali si è ritenuto di comprimere in modo così significativo un diritto costituzionalmente garantito come quello alla difesa.

La statuizione riportata e commentata appare di indiscutibile interesse.

**Da un lato**, infatti, pone in eminente risalto la differente ratio sottesa alle diverse istanze di concessione della provvisoria esecutività dell'emanando titolo (ex art. 642 secondo comma c.p.c.) e di abbreviazione dei termini per l'opposizione (ex art. 641 secondo comma c.p.c.). Sotto tale profilo illuminante risulta il passaggio sopra riportato (*la banca ricorrente, dunque, si preoccupa esclusivamente di spiegare le ragioni a sostegno della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e di dispensa al termine dei dieci giorni per l'inizio dell'esecuzione, ma non spiega per quale ragione, ottenuta la provvisoria esecuzione e la dispensa, avrebbe interesse anche all'abbreviazione dei termini. La ricorrente non dice mai che... omissis*).

**Dall'altro lato**, valorizza in modo significativo il diritto di difesa della parte ingiunta. Più propriamente, in presenza della concessione della p.e. e della dispensa dal termine per intraprendere l'esecuzione; condizioni che ben tutelano il diritto di credito azionato a favore del creditore, non è dato comprendere come possa addivenirsi ad una riduzione così limitante per agire in opposizione, oltre tutto in una materia a dir poco delicata e complessa, ai danni del debitore – ingiunto che, di contro e come acutamente osservato dal giudice di Massa, ha tutto il diritto di approntare le proprie difese in un termine adeguato e consono; ovvero quello ordinario di quaranta giorni.

Firenze, 24 luglio 2024

Prof. Avv. Giancarlo Poggiali C. Tommasi Crudeli